

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 185

2 agosto 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FABBRI, BARGI, RAINIERI, DELMONTE, MARCHETTI DANIELE, RANCAN, PETTAZZONI, LIVERANI, POMPIGNOLI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto assembleare n. 5062

Relazione

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna definisce all'art. 21 le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo, per cui esso può essere indetto se richiesto almeno da: ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione; dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione; quattro Consigli provinciali.

Questa disposizione limita le modalità di ricorso alla consultazione popolare in quanto non prevede un ruolo attivo da parte dell'Assemblea Legislativa; il Consiglio regionale si limita ad intervenire solo in un secondo momento e sostanzialmente a recepire quanto espresso dalla consultazione referendaria.

In altre Regioni a noi vicine, come ad esempio in Veneto, il referendum può essere invece deliberato dal Consiglio regionale per conoscere il parere degli elettori circa un determinato argomento di rilevanza regionale.

Volendo allargare l'utilizzo di questo strumento, anche alla luce di quanto più volte espresso dalla Regione Emilia-Romagna circa la necessità di un rafforzamento della democrazia diretta, riteniamo di dover modificare lo statuto regionale aggiungendo semplicemente all'art. 21 un'ulteriore lettera al comma 1; questa modifica aumenta le possibilità di indizione del referendum consultivo estendendone la competenza anche alla maggioranza semplice dell'Assemblea Legislativa della nostra Regione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Indizione Referendum consultivo

1. All'art. 21 della Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, dopo la lettera c) del comma 1 aggiungere la seguente lettera:

“d) un atto o un provvedimento approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea Legislativa”.
